

CONOSCERE PER DIFENDERSI DA ABUSI: gli obblighi dei docenti nella sospensione delle lezioni sino al 30/06.



Nella scuola primaria, in particolare, col termine delle lezioni inizia un florilegio di richieste fantasiose per far permanere i docenti nelle scuole fino al 30/06. Nelle circolari si parla di pulizia delle aule, materiali da ricollocare e altre stranezze del genere.

Sicuramente, il proprio posto di lavoro va conservato in condizioni rispondenti ai criteri di decoro e sicurezza, ma motivare quasi un mese di permanenza per questi motivi, è una presa in giro nei confronti del personale.

Sapere è potere, vediamo come può venirci in aiuto il nostro contratto di lavoro.

Fonti del CCNL 2019/2021:

Art. 43 attività dei docenti

Art. 44 Attività funzionali all'insegnamento

Questi due articoli definiscono puntualmente quali sono gli obblighi di lavoro del personale docente, la cui articolazione è suddivisa in attività di insegnamento ed in attività funzionali all'insegnamento.

Quando sono terminate le lezioni, l'attività di insegnamento (art. 43) non si può

SETTIMO TORINESE**Via Asti 10- 10136****Tel/fax 011.9123512 -****settimocubscuola@gmail.com****PINEROLO ALP CUB****Via Alliaudi 19/A, 10064 Pinerolo****Tel. 0121.480503 Fax.0121321729****info@alpcub.it www.alpcub.it**

più svolgere per un motivo molto semplice, perché mancano gli allievi e, di conseguenza, la presenza a scuola non è più obbligatoria, come ci spiega anche l'art. 1256 del Coc. Civ., che recita "La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".

Terminate le lezioni, a scuola non si è più tenuti ad andare, salvo che si debbano svolgere le attività funzionali all'insegnamento (art. 44) deliberate dal collegio docenti all'inizio dell'anno scolastico (nel Piano annuale delle attività).

Le attività funzionali all'insegnamento dell'art. 44 del contratto sono così suddivise:

fino a 40 ore annue per attività di:

- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative;

fino a 40 ore annue per attività di:

- partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)

Le attività di **formazione e aggiornamento** possono rientrare indifferentemente nel primo o nel secondo gruppo, ma comunque non possono portare un impiego dei docenti per un numero di ore superiore alle 40+40.

Ogni gruppo di attività è ben declinato e suddiviso e non può essere scambiato.

Le **ore di programmazione nella scuola primaria rientrano invece nelle +2** che il Collegio dei docenti stabilisce quando e come svolgere (dall'ultimo contratto è anche prevista la modalità on line).

Altre attività funzionali obbligatorie sono lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

SETTIMO TORINESE

Via Asti 10- 10136

Tel/fax 011.9123512 -

settimocubscuola@gmail.com

PINEROLO ALP CUB

Via Alliaudi 19/A, 10064 Pinerolo

Tel. 0121.480503 Fax.0121321729

info@alpcub.it www.alpcub.it

Se il Dirigente impone quindi giornate di presenza a scuola al di fuori delle 40+40 ed eventuali altri obblighi, i lavoratori possono:

- richiedere e pretendere il pagamento delle ore aggiuntive
- comunicare di non essere disponibili allo svolgimento di attività aggiuntive.

Quindi, nel mese di giugno, sono da tenersi solo le attività programmate, cioè comprese nel piano annuale delle attività proposto dal dirigente scolastico ed approvato dal collegio a inizio d'anno, senza eccedere la quantità di ore fissata dal contratto di lavoro.

Nel periodo in cui non vi è lezione, ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, i docenti non possono essere obbligati (nemmeno sotto la minaccia di un ordine di servizio):

- alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d'insegnamento;
- a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- ad attività di riordino o altre attività normalmente "estranee" all'insegnamento;
- ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un "elenco" di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Unica eccezione si rileva per i docenti della **scuola di II grado** non impegnati negli esami, come previsto dall'art. 11 dell'OM. n. 41 dell'11 maggio 2012 che prescrive: "Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte..". "Rimanere a disposizione" non vuol dire essere obbligati alla presenza o alla firma per tutti i giorni che vanno dalla fine delle lezioni al 30/6. Si è a disposizione, ma senza dover essere presenti a scuola, la presenza può essere pretesa solo nei giorni di svolgimento delle prove scritte.

SETTIMO TORINESE

Via Asti 10- 10136

Tel/fax 011.9123512 -

settimocubscuola@gmail.com

PINEROLO ALP CUB

Via Alliaudi 19/A, 10064 Pinerolo

Tel. 0121.480503 Fax.0121321729

info@alpcub.it www.alpcub.it

Altre fonti utili per contestare le richieste dei dirigenti scolastici sono le seguenti:

- La Nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, che già allora chiariva la questione: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istituzione scolastica, che si differenzia dalla prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico”.
- La sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987 in cui si decretava: “... Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.
- Le sentenze dei Giudici del Lavoro di Trento del 23/01/2004 e di Napoli n. 5344 del 2006 i quali affermavano "...che durante la sospensione delle lezioni, possono essere effettuate solo attività funzionali di insegnamento di carattere collegiale, previste nel piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti a settembre ed eventualmente integrato successivamente, sempre con delibera del Collegio”.

**VOTARE IN COLLEGIO O ACCETTARE PASSIVAMENTE
PIANI DELLE ATTIVITA' INCOERENTI E NON REAGIRE AD
IMPOSIZIONI CONTRO I NOSTRI DIRITTI
CONTRATTUALI IMPOVERISCE TUTTI!**

INFORMATI E CONTRASTA GLI ABUSI!

SETTIMO TORINESE

Via Asti 10- 10136

Tel/fax 011.9123512 -

settimocubscuola@gmail.com

PINEROLO ALP CUB

Via Alliaudi 19/A, 10064 Pinerolo

Tel. 0121.480503 Fax.0121321729

info@alpcub.it www.alpcub.it